

Camera dei Deputati

Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Audizione dell'ANEA sulla proposta di legge "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento"

Anche se la proposta di legge in esame cerca di perseguire finalità importanti, come la tutela della risorsa attraverso un utilizzo sostenibile e solidale, tuttavia presenta diversi elementi di criticità, sia a livello di inquadramento generale che relativamente a specifiche previsioni.

In particolare, la proposta di legge mostra evidenti criticità riguardo ad aspetti di *governance* del settore, alla natura del servizio idrico integrato e ad aspetti economici di funzionamento dello stesso.

Per quanto attiene agli **aspetti di governance**, in primo luogo, occorre ricordare che il Servizio Idrico Integrato ha visto stratificarsi negli ultimi anni numerosi interventi normativi, non sempre raccordati e coordinati tra loro. Non appare quindi opportuno un ulteriore provvedimento che, senza un coordinamento con quanto fatto fino a questo momento, potrebbe generare ulteriori elementi di incertezza.

Ciò anche alla luce della legge n. 124/2015 (Legge Madia) che, tra le varie deleghe al Governo per la semplificazione normativa, ha anche previsto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Alcuni degli interventi normativi sopra menzionati hanno ridisegnato la governance della regolazione del settore, definendo una struttura multi-livello. A livello nazionale sono state infatti assegnate all'AEEGSI le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. A livello locale invece, si è assistito ad un rafforzamento del ruolo del regolatore locale (EGATO, Ente di Governo dell'Ambito), così come delineato all'interno del Decreto "Sblocca-Italia".

Si ritiene quindi opportuno continuare il percorso avviato sino ad oggi, senza ulteriori elementi modificativi e ciò per diversi motivi. Innanzitutto per dare continuità ad un settore in cui la stabilità dal punto di vista della regolazione risulta essere uno dei principali elementi per incentivare gli investimenti, che rappresentano una tra le maggiori criticità del settore.

Inoltre, è passato troppo poco tempo per poter effettuare una valutazione di merito sull'efficacia di una regolazione multilivello, quale quella attuale, che risulterebbe completamente scardinata dalle modifiche delineate nella proposta di legge: in tale proposta si ritorna infatti ad una regolazione potenzialmente assoggettata al potere esecutivo e quindi a considerazioni di tipo politico, operando un passo indietro rispetto a quanto fatto fino adesso con la creazione di una autorità indipendente a livello nazionale.

Infine, il processo che è stato messo in atto all'interno dell'attuale quadro normativo sembra funzionare ed essere finalmente avviato a conclusione, visto che negli scorsi mesi molte Regioni hanno completato il processo legislativo che definisce la regolazione a livello locale ed altre si sono avviate a concludere l'iter legislativo nelle prossime settimane, anche grazie all'attività di impulso giunta dal Governo.

Per quanto concerne, invece, la **natura del servizio idrico integrato**, si sollevano dei dubbi riguardo alla sua identificazione come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Per comprendere tale osservazione occorre riprendere il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2010. La Corte parte dal presupposto che vi è identità tra la nozione di "rilevanza economica" e la nozione comunitaria di "interesse economico generale". Com'è noto, per "interesse economico generale" si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di "una qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, anche potenziale" (Corte Giustizia UE 18.06.1998 causa C-35/96 e Libro verde 21.05.2003 par. 2.3 punto 44).

La Corte Costituzionale afferma che il SII è un servizio a rilevanza economica per le sue caratteristiche intrinseche e non per una valutazione soggettiva dello Stato, ma per una valutazione oggettiva. Vi sono, inoltre, varie comunicazioni UE (si veda ad esempio la COM(2007) 725 definitivo) che includono il SII nell'ambito dei servizi di interesse economico generale perché il SII è ontologicamente riconducibile a questa categoria, dal momento che risponde alla definizione sopra riportata.

La proposta di legge, al contrario, intende modificare proprio la natura di servizio a rilevanza economica del SII. In sostanza, la proposta di legge opera una valutazione soggettiva della natura del SII, ponendosi in conflitto con la normativa comunitaria e con "l'incontestabile presupposto che il SII si inserisce in uno specifico e peculiare mercato" (così anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2009). L'individuazione del SII come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non risulta essere poi coerente con ulteriori aspetti previsti all'interno della proposta di legge, come all'articolo 8 in cui al comma 1 stabilisce come mezzi di finanziamento la fiscalità (generale e specifica), ma anche la tariffa. Inoltre all'articolo 9 viene previsto la copertura dei costi attraverso la tariffa, come previsto anche all'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

Per quanto attiene, infine agli aspetti più propriamente **economici ed industriali**, molte perplessità suscita il percorso che deve essere intrapreso per passare dalle gestioni esistenti alla ripubblicizzazione. La previsione di far cessare le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge presenta molte problematiche, in primo luogo per assicurare la continuità del servizio. Non viene poi specificato niente in merito al valore di riscatto che deve essere riconosciuto alle gestioni uscenti, aspetto molto delicato che AEEGSI sta cercando di definire nel quadro della regolazione economica e tariffaria.

Si sollevano, inoltre, perplessità in merito al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del processo di ripubblicizzazione. La proposta di legge prevede infatti la creazione di uno specifico fondo a tale scopo.

Appare critico, in particolare, il contenuto dell'art. 12 "disposizioni finanziarie": come evidenziato all'interno della Scheda di lettura n. 310 (a cui si rimanda per ulteriori considerazioni), tale articolo non pare delineare un sistema di copertura finanziaria sufficientemente credibile. Prendendo atto delle perplessità sollevate all'interno del suddetto documento, appare quindi particolarmente problematico il processo di ripubblicizzazione del SII e del disegno di un nuovo assetto di governance senza la certezza del reperimento delle risorse ad esso necessarie attraverso la fiscalità generale.

Roma, lì 28 Ottobre 2015